



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. Capoluogo, n. 83 – 11020 Fontainemore (AO) Tel. N. 0125.832121 – fax n. 0125.832166
e-mail: info@comune.fontainemore.ao.it pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

Prot. 2711

ORDINANZA N° 15/2018

Fontainemore 18.07.2018

Istituzione divieto di sosta piazzale Tennis compresa la parte adiacente la strada regionale in loc. Capoluogo per manifestazione "Volontà oltre ogni limite" in data 21.07.2018 dalle ore 07.00 fino alla fine dell'evento.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo Codice della Strada' e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
VISTA la necessità di chiudere il parcheggio Piazzale Tennis compresa la parte adiacente la strada regionale in loc. Capoluogo in occasione della manifestazione "Volontà oltre ogni limite";
VISTO l'Art. 26, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998 n°54;
VISTO lo Statuto del Comune di Fontainemore;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta nel piazzale Tennis compresa la parte adiacente la strada regionale in loc. Capoluogo per manifestazione "Volontà oltre ogni limite" in data 21.07.2018 dalle ore 07.00 al termine dell'evento.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- **l'ufficio tecnico del comune di Fontainemore, tramite il proprio servizio tecnico-manutentivo dovrà predisporre apposita segnaletica atta ad informare la popolazione;**

La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

L'Ufficio di Polizia Locale del comune di Fontainemore per quanto di propria competenza è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR n.495/1992.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa BIELER Cinzia, Segretario Comunale del Comune di Fontainemore.

IL SINDACO
(F.to Speranza GIROD)